

Diritto Civile Contemporaneo

Rivista trimestrale *online* ad accesso gratuito ISSN 2384-8537

www.dirittocivilecontemporaneo.com

Anno IV, numero I, gennaio/marzo 2017

DANNI PUNITIVI E ABUSO DEL PROCESSO EX ART. 96, CO. 3, C.P.C.

Martina D'Onofrio

Danni punitivi e abuso del processo ex art. 96, co. 3, c.p.c.

di Martina D'Onofrio

La Cassazione, con la sentenza 29 settembre 2016 n. 19285, torna sul tema dell'art. 96, comma 3, c.p.c., dapprima delineandone un'ipotesi di applicabilità, per poi soffermarsi sulla *ratio* di tale previsione normativa, introdotta con la l. 69 del 18 giugno 2009.

La vicenda oggetto del caso trae origine da un'azione di convalida di un'intimazione di sfratto per finita locazione, confermata in primo e in secondo grado, nonostante le doglianze del conduttore, che vengono dichiarate infondate dai Supremi Giudici, i quali condannano altresì il ricorrente al pagamento della somma di 20.000€ a titolo di responsabilità di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando nella condotta di costui un abuso del processo, in particolare – secondo le parole della Corte – un «abuso del diritto all'impugnazione».

Come ben noto, la disposizione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., consente al giudice – anche d'ufficio – di condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, senza tuttavia fornire al medesimo i criteri per la liquidazione del danno (si propone di fissare criteri aritmetici di quantificazione il “Protocollo ‘Valore Prassi’ sugli artt. 91, 96 e 614 *bis* c.p.c.” del Tribunale di Verona, su cui *amplius* in *Economia processuale e comportamento delle parti nel processo civile. Prime applicazioni del Protocollo ‘Valore Prassi’ sugli artt. 91, 96 e 614-bis c.p.c.*, a cura di T. DALLA MASSARA e M. VACCARI, Napoli, 2012; così come il d.d.l. 9.8.2013, n. 1536, su cui G.C. SALVATORI, *Tra abuso del diritto e funzione punitiva: una lettura ricognitiva dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e prospettive ‘de iure condendo’*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 636 s.).

Le lacune emergenti dalla formulazione asettica della disposizione hanno lasciato spazio – sin dai primi tempi successivi alla sua entrata in vigore – a ricostruzioni dottrinali che si sono sforzate di delineare in particolare i presupposti e la natura di questa ipotesi di ‘responsabilità aggravata’ (propone un'interpretazione

sistematica del nuovo comma T. DALLA MASSARA, *Terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ.: quando, quanto e perché?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, 55 ss.; ID., *Per un inquadramento della condanna prevista dal terzo comma dell'art. 96, comma 3, c.p.c.*, in *Economia processuale*, cit., 115 ss.). Con particolare riferimento al primo dei due aspetti menzionati, ossia ai requisiti che fondano questo tipo di responsabilità, è ormai chiaro come sia superflua la prova del danno subito, a differenza di quanto richiesto dalle ipotesi di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. (si soffermano sul punto Trib. Milano 2 dicembre 2014, n. 1428, in *DeJure*; Trib. Milano 20 marzo 2014, n. 3900). Sebbene non sia espressamente indicato, è altrettanto pacifico che vada invece provato l'elemento soggettivo della malafede o colpa grave nella condotta della parte condannata (in giurisprudenza di legittimità, si vedano Cass. 29 settembre 2016, n. 19298; Cass. 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. 11 febbraio 2014, n. 3003; tra le sentenze di merito, recentemente Trib. Roma 3 gennaio 2017; Trib. Vicenza 22 novembre 2016; Trib. Treviso 8 novembre 2016).

È bene poi sottolineare che – per integrare la fattispecie di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. – non è sufficiente la mera infondatezza dell'argomentazione giuridica, bensì questa sempre dev'essere accompagnata da altri indici della colpa grave (in questo senso Cass. 29 settembre 2016, n. 19298; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. 17 luglio 2015, n. 15030; Cass. 12 marzo 2015, n. 4930).

Nel caso di specie i sintomi della malafede si ravvisavano nell'atteggiamento del ricorrente che «come un Giano bifronte» non mancava di contraddirsi nell'asserire talvolta la validità, talaltra la nullità del contratto oggetto della controversia e che, oltretutto, persisteva nelle tesi addotte in primo grado totalmente ignorando – e dunque non tenendo minimamente in conto – le censure del giudice d'appello, il quale le aveva motivatamente ritenute infondate. In particolare, i primi tre motivi di impugnazione introdotti – contenenti argomentazioni per nulla pertinenti rispetto al *thema decidendum* – «fingono di ignorare» la questione della non necessità

di essere titolari del diritto di proprietà per essere legittimati a locare il bene oggetto del contratto, su cui già si era pronunciato il collegio di secondo grado. Gli altri motivi di ricorso addotti erano inoltre irrilevanti o assolutamente generici. In queste condotte il giudice ravvisava un abuso del diritto all'impugnazione e condannava il ricorrente *ex art. 96, comma 3, c.p.c.* asserendo che un simile comportamento fosse stato tenuto in modo senz'altro consapevole dal ricorrente e fosse perciò integrato il requisito soggettivo della condanna.

Chiariti i presupposti applicativi di questa norma, occorre ora soffermarsi sulla natura della condanna *ex art. 96, comma 3, c.p.c.*, che la sentenza in commento – come dottrina e giurisprudenza consolidate – non esita a qualificare in termini di condanna sanzionatoria (nella letteratura recente E. LUCCHINI GUASTALLA, *La compatibilità dei danni punitivi con l'ordine pubblico alla luce della funzione sanzionatoria di alcune disposizioni normative processualcivilistiche*, in *Resp. civ. prev.*, 2016, 1483 ss. Cfr. anche T. DALLA MASSARA, *Terzo comma*, cit., 69; A. CARRATTA, *L'abuso del processo e la sua sanzione: sulle incertezze applicative dell'art. 96, comma 3, c.p.c.*, in *Fam. e dir.*, 2011, 814 ss.; E. MORANO CINQUE, *L'abuso del processo come forma di stalking giudiziario: è lite temeraria*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, 2581).

Su quest'ultimo aspetto si innesta la controversa questione circa la legittimità di condanne 'sanzionatorie' nel nostro ordinamento – sulla stessa linea dei c.d. *punitive damages*, tipici dei sistemi giuridici di *common law* – in merito a cui si attende la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (chiamate a risolvere la questione a seguito dell'ordinanza di rimessione Cass. 16 maggio 2016, n. 9978, in *Giur. it.*, 2016, 1854 ss., con nota di A. DI MAJO, *Riparazione e punizione nella responsabilità civile*, in *Dir. civ. cont.*, 30 gennaio 2017, con nota di L. NIVARRA, *Brevi considerazioni a margine dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sui 'danni punitivi'*; in *Dir. civ. cont.*, 31 luglio 2016, con nota di M. GRONDONA, *L'auspicabile 'via libera' ai danni punitivi, il dubbio limite dell'ordine pubblico e la politica del diritto di matrice giurisprudenziale (a proposito del dialogo tra ordinamenti e giurisdizioni)*; di recente, ripercorre la vicenda dei danni punitivi nel nostro ordinamento, facendo riferimento alla medesima ordinanza anche A. MONTANARI, *La resistibile ascesa*

del risarcimento punitivo nell'ordinamento italiano (a proposito dell'ordinanza n. 9978/2016 della Corte di Cassazione), in *Dir. civ. cont.*, 2 febbraio 2017).

La natura sanzionatoria della condanna *ex art. 96*, comma 3, c.p.c. si giustifica per il fatto di porsi a presidio dell'abuso del processo – nel caso specifico dell'abuso del diritto all'impugnazione – essendo dunque finalizzata alla salvaguardia dell'interesse pubblico al buon andamento della giustizia. La Cassazione afferma infatti che «la *ratio* dell'istituto [...] può dirsi assolutamente pubblicistica [...] nonostante la destinazione al privato della somma sanzionatoria» (ritiene invece incompatibili tra loro la natura 'punitiva' della condanna e la corresponsione della somma alla controparte, anziché all'Erario, C. ASPRELLA, *L'Art. 96, comma 3, c.p.c. tra danni punitivi e funzione indennitaria*, in *Corr. giur.*, 2016, 1588 ss.). Le condotte abusive comporterebbero infatti secondo la Corte un «ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, suscitando un inutile spreco di tempo e di energie da parte del suddetto sistema» (così, recentemente, anche Cass. 22 febbraio 2016, n. 3376).

Nonostante ciò, vi è una parte della dottrina tradizionalmente restia all'introduzione di ipotesi di condanne punitive nel nostro ordinamento, che ravvisa nell'ipotesi di cui si sta trattando una connotazione meramente risarcitoria (G. SCARSELLI, *Il nuovo art. 96, 3° comma, c.p.c.: consigli per l'uso*, in *Foro it.*, 2010, I, 2237 ss.; P. PORRECA, *L'art. 96, 3 comma c.p.c., tra ristoro e sanzione*, *ibidem*, 2242; cfr. anche C.M. BIANCA, *Diritto civile. V. La responsabilità*², Milano, 2012, 780 s. il quale nega *tout court* la cittadinanza ai danni punitivi nel nostro ordinamento).

L'opinione appena menzionata pare tuttavia oramai superata: a supporto della tesi secondo cui la condanna sarebbe sanzionatoria, la Suprema Corte – nella sentenza che qui si annota – non manca di menzionare la decisione del giudice delle leggi nel senso della legittimità costituzionale di queste figure nel nostro sistema giuridico (ci si riferisce a Corte Cost. 23 giugno 2016, n. 152, in *Foro it.*, 2016, I, 2639 ss., con nota di E. D'ALESSANDRO). La Consulta in questa pronuncia

sostiene infatti che la norma di cui si discorre introduca un «peculiare strumento sanzionatorio», volto alla realizzazione di un effetto deterrente rispetto a un abuso degli strumenti processuali.

In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite appare peraltro utile osservare che tali condanne – sebbene la figura dei *punitive damages* sia classicamente di cultura anglosassone – non siano del tutto avulse dalla nostra tradizione, invero già nel diritto romano classico si conoscevano i *delicta*, ovverosia fatti illeciti singolarmente tipizzati che davano luogo a condanne non meramente risarcitorie, bensì quantificate in un multiplo del danno subito, che prevedevano inoltre sanzioni accessorie, come ad esempio l'infamia (sottolinea questo aspetto T. DALLA MASSARA, *Terzo comma*, cit., 61). Altresì sentita era la necessità di reprimere l'agire 'temerario'; in determinati casi l'infondata resistenza in giudizio (*infitiatio*) determinava la condanna nella misura del doppio: si diceva che *litis infitiatio crescit in duplum* (sulla *infitiatio*, v. *amplius* in S. ZIINO, *I rimedi contro l'ingiustizia della sentenza nel diritto romano*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 1110 s.). Vale inoltre la pena di sottolineare ancora una volta tale somma era automaticamente quantificata nel *duplum* della condanna, assumendo così natura penale, dunque non meramente risarcitoria.

La tendenza dell'odierno Legislatore pare proprio quella di tipizzare le fattispecie che possano dar origine a una 'condanna punitiva': oltre alla disposizione su cui ci si è soffermati, tra tali fattispecie si possono annoverare le c.d. *astreintes* di cui all'art. 614 *bis* c.p.c., nonché – secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr. Trib. Novara 11 febbraio 2011, in *Giur. merito*, 2013, 1048; Trib. Messina 5 aprile 2007, in *Fam. dir.*, 2008, 60 ss., con nota di E. LA ROSA, *Il nuovo apparato rimediale introdotto dall'art. 709 ter c.p.c. i danni punitivi approdano in famiglia?*) – il risarcimento ex art. 709 *ter*, comma 2, nn. 2 e 3, c.p.c. (passa in rassegna le diverse ipotesi, collocandole nell'ambito dei danni punitivi E. LUCCHINI GUASTALLA, *La compatibilità dei danni punitivi*, cit., 1474 ss.).

Alla luce delle considerazioni appena svolte, sembra quindi più agevole poter affermare, da parte delle Sezioni Unite, la non estraneità di 'condanne punitive'

alla nostra tradizione giuridica, nonché quindi la loro configurabilità qualora previste da un'espressa disposizione di legge. Per completezza, è appena il caso di aggiungere che la sentenza in commento compie un ulteriore passo finalizzato ad assicurare l'effetto deterrente collocato alla base dello strumento offerto dall'art. 96, comma 3, c.p.c., legittimando il soccombente a rivalersi sul suo avvocato nel caso in cui l'autore – e dunque il responsabile – delle scelte abusive sia proprio quest'ultimo (tra le voci contrarie M. FORNACIARI, *Note critiche in tema di abuso del diritto e del processo*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2016, 610 ss.). In tal modo la Corte – affermando la potenziale responsabilità dell'avvocato che redige un ricorso introducendo motivi generici e non pertinenti, nonché ignorando le censure del giudice d'appello – ritiene di giungere «tendenzialmente a un pieno effetto deflattivo/preventivo di tutela dell'adeguato funzionamento del sistema giurisdizionale», lo stesso scopo pubblicistico che – come si è sin qui argomentato – giustifica l'ottenimento di un *quid pluris* rispetto al mero risarcimento del danno subito.

Questa Nota può essere così citata:

M. D'ONOFRIO, *Danni punitivi e abuso del processo ex art. 96, co. 3, c.p.c.*, in *Dir. civ. cont.*, 1 marzo 2017